

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 118/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69737** depositato in data 10.12.2024, da **A. G.** (OMISSIS), nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. VINCENZO INGLIMA, con cui elett.te domicilia in Palermo alla Via Nicolò Turrisi 13, giusta procura in atti – pec vincenzoinglima@pecavvpa.it;

CONTRO

l'**INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587)**, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. A seguito della declinatoria di giurisdizione del G.O., pronunziata all'udienza del 27.09.2024, il ricorrente ha proseguito il giudizio innanzi a questa Corte, instando acché venga accertato il suo diritto alla percezione della rata n. 3 di pensione – marzo 2018 - di importo pari a 1.569,65, con conseguente condanna di INPS.

II. A fondamento della domanda, il ricorrente espone di essere titolare di pensione certificato n.OMISSIS per un importo mensile lordo di euro 1570,76 e che inspiegabilmente non gli sarebbero state pagate – seppur contabilizzate – le rate di febbraio e marzo 2018. Deduce, altresì, che, nelle date del 4 settembre 2018 e del 26.09.2018, egli ha inoltrato richiesta di pagamento di quanto non corrispostogli (docc. 1 e 2) e che, solo allorché reiterata la diffida *de qua* con segnalazione del 11 luglio 2019 (all. 3), l'INPS provvedeva alla liquidazione della rata n. 2 – febbraio 2018 (all. 4).

III. L'01.04.2025, INPS ha prodotto documentata memoria di costituzione, integrata, in data 02.04.2025, con ulteriore memoria. Parte convenuta, affermato con il primo scritto difensivo che risultasse inadempiuto il solo obbligo di pagamento della rata di marzo 2018, con il secondo, viceversa, ha rettificato la conclusione,

allegando documentazione volta ad accreditare il pagamento, anche della rata di marzo oggetto di regolazione nel settembre 2018.

IV. All'udienza odierna, parte ricorrente, in assenza di contestazione sulle risultanze documentali prodotte da INPS, ha dichiarato di rinunziare agli atti del processo. INPS ha dichiarato di non accettare la rinunzia se non in presenza di statuizione sulle spese a suo vantaggio, concludendo per l'infondatezza del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

1. Non può il Decidente, preliminarmente, dichiarare l'estinzione del processo per rinunzia agli atti del processo, ostandovi la condizione apposta da INPS alla accettazione della rinunzia stessa. L'art. 110 del c.g.c., applicabile al processo pensionistico ai sensi dell'art. 7 co. 1 c.g.c., nel disciplinare la "*rinunzia agli atti del processo*", sancisce, al comma 4, che "*l'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni*".

2. Nel merito, il ricorso è infondato, constando dal deposito documentale del 02.04.2025 di INPS ragionevole prova del pagamento da esso effettuato del rateo di marzo 2018. D'altronde, come osservato in narrativa, alcuna specifica contestazione, sul punto, promana dal ricorrente (App. Sicilia, sent. 85/A/2017)

3. Deve farsi luogo alla compensazione integrale delle spese di lite, considerando che il ricorrente, a fronte delle numerose diffide rivolte ad INPS e prodotte in atti, non ha ricevuto riscontro che potesse determinarlo a non interporre ricorso.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Fissa il termine di deposito delle motivazioni non giorni sessanta alla stregua della complessità delle questioni decise.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso**, in Palermo**, nella camera di consiglio del **17 aprile 2025**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 23 aprile 2025

Pubblicata il 23 aprile 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)